

Riservatezza e gestione dei conti segreti

Andrea Ragaini - Banca Cesare Ponti

La segretezza dei dati relativi ai capitali fatti riemergere con lo scudo fiscale 2009, rappresenta senza dubbio un elemento centrale di successo del recente provvedimento normativo.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate dà particolare risalto al tema della riservatezza. Nella stessa si legge che al soggetto che si avvale del provvedimento è assicurata un'ampia riservatezza, anche nel tempo. Inoltre, le informazioni comunicate agli intermediari e relative alle attività oggetto di emersione sono coperte per legge da un elevato grado di segretezza ed è espressamente preclusa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente a fornirle nel proprio interesse.

I "contenitori" appositamente costruiti per accogliere le attività rimpatriate - i conti ed i depositi titoli "segretati" - offrono quindi i più ampi profili di riservatezza, che viene confermata anche dalla "segretazione" dei movimenti di denaro in entrata e dal fatto che le banche forniscono all'esterno solo dati "cumulativi" e non nominativi sulle operazioni di rimpatrio effettuate.

I conti segreti possono essere liberamente utilizzati dai clienti ma possono incrementarsi solo per effetto dei frutti (cedole, dividendi, capital gain) derivanti dal portafoglio titoli segreto collegato. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in denaro o titoli ad eccezione dei movimenti iniziali di riemersione.